

# INDENNITÀ COMPENSATIVA ANNO 2004

(REG. C.E. n. 1275/99, n. 445/2002 e successive modifiche e integrazioni)

**L'Intervento FEOGA è pari al 50% dell'importo concesso**

## IL PRESIDENTE

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale Misura 2000-2006 Mis.E - Indennità Compensativa Anno 2004;

VISTA la Legge Regionale 96/98;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 12.03.2004;

## RENDE NOTO:

È concessa una indennità compensativa annua a favore di Imprenditori Agricoli che operano in aziende ubicate in zone montane delimitate ai sensi della ex Dir. C. E. E. 268 / 75; nei comuni parzialmente delimitati la indennità può essere concessa solo per le zone identificate nei fogli di mappa di seguito riportati:

CORFINIO:	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ed in parte il foglio 14;
PRATOLA PELIGNA:	8-9-10-11-12 ed in parte il foglio 13;
RAIANO:	1-2-3-4-9-10-12-13-20-21-24 ed in parte i fogli 5-6 e 25;
SULMONA:	1-2-3-5-6-7-8-13-14-15-31-32-40-56-59 ed in parte i fogli 49 e 57;
VITTORITO:	1-2-3-4-7-8-9-12-13 ed in parte i fogli 5-10-14 e 15.

- 1) **La scadenza** del termine di presentazione delle domande, per la campagna 2004, è fissata al **31.05.2004**;
- 2) **Le domande potranno essere accolte con penalizzazioni** progressive, ai sensi del Reg. C.E. n. 1648/95 - art. 1, **fino e non oltre il 25.06.2004**;
- 3) Le domande dovranno essere compilate su modello AGEA ed informatizzate secondo il programma AGEA - Compila. Sia il modello cartaceo che il programma Compila, sono in dotazione presso le quattro Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.AA.) maggiormente rappresentative (Coldiretti, CIA, Federabruzzo e Copagri);
- 4) I richiedenti dovranno, pertanto, rivolgersi ad una delle Organizzazioni sopra citate che provvederanno all'inoltro complessivo delle istanze (parte cartacea + floppy disk) alla Comunità Montana (competente per territorio).
- 5) L'Indennità Compensativa verrà corrisposta unicamente in base alla Superficie Agricola Utilizzata (S.AU.) aziendale e secondo i parametri previsti nel P.S.R. (Modifica del 2002);
- 6) La S.A.U. (montana) minima necessaria per poter presentare la domanda, è di 2 Ha;
- 7) Sono ammissibili al beneficio in oggetto, solo gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, provvisti di iscrizione all'INPS per il 2004 e che alla data di presentazione della domanda, non percepiscano pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata;
- 8) Per ogni singola domanda presentata alla Comunità Montana le OO.PP.AA. dovranno allegare, pena l'esclusione, il modello di attestazione Regionale, nel quale sono elencati in dettaglio, tutti i documenti acquisiti nel "**fascicolo del produttore**".
- 9) Le OO.PP.AA. verificheranno ed attesteranno che tutti i documenti inerenti la domanda (Iscrizione INPS, Codice Fiscale, Partita I.V.A., Visure catastali, Contratti d'affitto, Contratti di comodato,

- autodichiarazioni, registro di stalla, ecc.) siano custoditi nel “fascicolo del produttore”, conservato presso le loro sedi ed a disposizione per eventuali controlli da parte degli organismi competenti;
- 10) Ai fini dell’ammissibilità la conduzione delle superfici dichiarate nella domanda, deve essere dimostrata mediante l’acquisizione nel fascicolo del produttore di un valido titolo di conduzione ( proprietà - affitto - comodato - enfiteusi - usufrutto - ecc.);
  - 11) Qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione, in caso di contratto verbale o di scrittura privata non autenticata, è possibile ricorrere alla denuncia annuale cumulativa, da presentare ad una qualsiasi Agenzia delle Entrate entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, ai sensi della L. 448/98 - art. 17 comma 3 bis. In tal caso egli deve produrre un’autodichiarazione da inserire nel “fascicolo del produttore” contenente:
    - Generalità, domicilio e codice fiscale del dichiarante,
    - Generalità, domicilio e codice fiscale del contraente,
    - Luogo e data di stipula del contratto ( per i contratti verbali la data d’inizio),
    - I dati catastali necessari ad individuare le particelle interessate,
    - Il corrispettivo pattuito e la durata del contratto;
  - 12) In caso di utilizzazione dei terreni intestati catastalmente a persone irreperibili, tale irreperibilità deve essere attestata dal comune interessato, il richiedente l’Indennità Compensativa deve produrre un’autocertificazione contenente le generalità, il domicilio, il codice fiscale del dichiarante, gli esatti riferimenti catastali delle superfici coltivate e la disponibilità del dichiarante a stipulare regolare contratto di affitto in caso di reperibilità dei legittimi proprietari;
  - 13) Nel caso in cui le superfici, oggetto della richiesta di Indennità Compensativa, siano condotte a titolo di uso civico, ciascun richiedente deve esibire idonea attestazione dell’Ente concedente. Ai fini dell’ammissibilità è necessario l’esatto riferimento catastale delle particelle interessate e le eventuali quote parti assegnate per ogni singola domanda;
  - 14) La mancata apposizione della firma sulla domanda comporta la nullità della domanda stessa. Ai sensi dell’art. 3, comma 11 della Legge 127/95, modificata dalla legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di funzionario autorizzato, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica anche non autenticata, di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.
  - 15) il richiedente ammesso al beneficio, con la sottoscrizione della domanda **si impegna a continuare l’attività agricola riferita a quella Azienda per almeno 5 anni a decorrere dal 1° pagamento.** Analogamente, sottoscrivendo apposito modello, il richiedente si impegna ad osservare le Norme di Buona Pratica Agricola, previste e riportate in allegato al P.S.R. 2000/2006, per le varie tipologie di terreno e colturali. Tali impegni sono sottoposti a controllo ed in caso di esito negativo del medesimo, gli organismi preposti provvederanno al recupero delle somme eventualmente già erogate, ai sensi del Cap. 5 – Parte 1, della circolare AGEA n. 1453 del 14.9.2001;
  - 16) Al fine di agevolare il controllo dell’osservanza delle norme di Buona Pratica Agricola i richiedenti dovranno conservare ed aggiornare un registro aziendale di magazzino relativo ai mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, prodotti antiparassitari, ecc.) acquistati ed utilizzati in azienda nel corso del 2004. A tal riguardo, essi possono ritirare l’apposito modello presso le OO.PP.AA. e la Comunità Montana, qualora non fossero già in possesso di un analogo modello usato in precedenza;
  - 17) in caso di cambio di conduzione, l’annualità dell’impegno (quadro I) ultima pagina del modello della domanda che obbligatoriamente va sempre riportata, è riferita all’Azienda e non al conduttore: pertanto, nel computo delle annualità, vanno considerate anche quelle per le quali si è percepito l’aiuto in precedenza;
  - 18) gli atti di cui al punto 11 del presente bando e registrati ai sensi della legge 448/1998 devono essere inseriti, entro 15 giorni dalla registrazione, nel fascicolo del produttore;
  - 19) Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda ai regolamenti comunitari interessati ed al P.S.R. 2000/2006 Misura E della Regione Abruzzo.



UNIONE EUROPEA



COMUNITÀ MONTANA  
PELIGNA



REGIONE ABRUZZO

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico della Comunità Montana Peligna – Zona “F” in via Angeloni, 11 – Sulmona dal lunedì al venerdì. – TEL.0864.31380 – FAX0864.55949 – E-MAIL: perna@peligna.it.

Il presente bando è visionabile all'indirizzo internet: [http:// www.comunitamontanapeligna.it](http://www.comunitamontanapeligna.it)

Si comunica che: il Responsabile del Servizio è il Dott. Ing. Amedeo D'Eramo, il Responsabile del Procedimento è il P.A. Vanda Perna.

Sulmona li 15.04.2004

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonio Carrara